



Comune di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 19/12/2022

CC N. 60

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SPESE LEGALI IN SOCCOMBENZA.

L'anno duemilaventidue il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 20:00, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta ordinaria pubblica presieduta dal Sig. Luca Papini nella sua qualità di Presidente, assiste Il Segretario Generale Giuseppina Cruso.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
GHILARDI GIACOMO		Si	GITTANI ALESSANDRO	LEGA	Si
GHEZZI LUCA	P.D.	Si	GROLLI MAURO	LEGA	Si
CATANIA ANDREA	P.D.	Si	MANFREDI FRANCESCO	LEGA	Si
BARTOLOMEO PATRIZIA	P.D.	Si	ZINESI MAURIZIO	M.5 S.	Si
TARANTOLA MARCO	P.D.	Si	VAVASSORI LUIGI ANDREA	M.5 S.	Si
CALABRIA DANIELE	P.D.	No	CILIBERTO MASSIMO	C.B. CIVICA	Si
MARTINO RAFFAELE	P.D.	Si	SEGGIO GIUSEPPE	F.D.I.	Si
DAINO ROSARIO	LEGA	Si	DAMBRA SCELZA	F.D.I.	Si
BOGNANNI SILVANA	LEGA	Si	SALMI CATIA	F.D.I.	Si
MODENA FILIPPO	LEGA	No	DI LAURO ANGELO	GRUPPO MISTO	Si
FUMAGALLI CRISTIANO	LEGA	Si	CIOTOLA CARLO	GRUPPO MISTO	Si
PAPINI LUCA	LEGA	Si			
BERTO MARCO PAOLO	LEGA	Si			

Componenti presenti n. 23 (14 presenti all'appello, 9 entrano nel corso della seduta).

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SPESE LEGALI IN SOCCOMBENZA.
----------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. *Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive;

OMISSIS

- Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali"; Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;

- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione

tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione

vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

Ritenuto, pertanto che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo,

l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente.

Rilevato che:

- nella causa avanti al T.A.R. Lombardia promossa da V.S. s.r.l. per l'annullamento della nota con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha parzialmente negato l'accesso alla documentazione tecnica della ricorrente, con sentenza n. 2239/2022 è stata disposta la condanna dell'Ente al pagamento a favore della Società delle spese processuali liquidate in euro 1.500,00 (oltre oneri ed accessori) così per complessivi euro 2.488.68;
- nella causa avanti il Tribunale civile di Monza promossa da S.A. contro l'Ente e la terza chiamata A. Assicurazioni s.p.a. per il risarcimento del danni lamentati dall'attore, con sentenza n. 1121/2022, è stata disposta la condanna a carico dell'Ente delle spese di lite in favore della A. Assicurazioni s.p.a. liquidate in euro 5.534.00 (oltre oneri ed accessori) così per complessivi euro 8.074.77.
- nella causa promossa avanti il Giudice di Pace di Roma dalla E.B. s.r.l. per l'annullamento della cartella esattoriale relativa a violazione al codice della strada, con sentenza n. 14530/2022, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del Procuratore antistatario nella misura di euro 250,00 oltre oneri ed accessori, così per complessive euro 342,00 – in solido con l'Agenzia delle Entrate Riscossione – e così per euro 171,00 .
- nella causa promossa davanti al Giudice di Pace di Monza da F.M e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in opposizione a cartella esattoriale relativa a violazione al codice della strada con sentenza n. 710/2022 è stata disposta la condanna al pagamento della somma di euro 43,00 a titolo di contributo unificato.
- nella causa promossa davanti al Giudice di Pace di Monza da Cooperativa Sociale E.L.O. in opposizione e per l'annullamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 dei verbali di contestazione della Polizia Locale di Cinisello Balsamo n. V/355U/2022 in data 20.05.2022 notificato il 23.06.2022 e n. V/350U/2022 in data 20.05.2022 notificato il 23.06.2022, con sentenza n. 1456/2022 è stato accolto il ricorso e contestualmente disposta la condanna a carico dell'Ente delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in euro 210,80 (oneri compresi).

Rilevato che

Tutti i provvedimenti sopra citati risultano essere esecutivi ed è già intervenuta la notifica del titolo esecutivo da cui decorre il termine per procedere all'esecuzione.

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- i provvedimenti di cui trattasi rientrano tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

- trattandosi di provvedimenti esecutivi nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la copertura finanziaria riferita ai sopraccitati debiti verrà imputata sul bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, al capitolo cap.1120390 "Assistenza vertenze legali, arbitrali e pareri legali: prestazioni di servizi, assistenza legale" c.d.c. A3, 206, Piano Finanziario 1.03.02.11.006, Centro di Responsabilità 06_S.

Conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Visto il parere positivo obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsti dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza e che pertanto nel caso di specie la competenza è del Dirigente del Settore Affari Legali e Audit;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri dei Revisori dei Conti

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. n. 267/2000;

Richiamate le delibere con le quali il Consiglio Comunale ha approvato:

lo Statuto Comunale;

La Delibera del Consiglio Comunale del 30 maggio 2022 n. 27 di "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2022-2024";

La Delibera di Consiglio Comunale del 30 maggio 2022 n. 28 di "Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024";

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 145 dell'1 giugno 2022 "Approvazione PEG 2022-2024 unificato con il piano degli obiettivi".

Con voti espressi come da allegato foglio di votazione elettronica

DELIBERA

- di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 10.988,25 di cui ai provvedimenti esecutivi di condanna al pagamento delle spese legali in soccombenza, tutti come meglio dettagliati e rappresentati nella parte narrativa della presente deliberazione;
- di dare atto che la copertura finanziaria, riferita ai sopraccitati debiti, verrà imputata sul bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, al capitolo cap.1120390 "Assistenza vertenze legali, arbitrali e pareri legali: prestazioni di servizi, assistenza legale" c.d.c. A3, 206, Piano Finanziario 1.03.02.11.006, Centro di Responsabilità 06_S;
- di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Nel corso della seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto.

L'Assessore Valeria De Cicco illustra l'argomento, come da trascrizione allegata al presente atto.

Dichiarata chiusa la fase di discussione e constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, il Presidente propone la votazione dell'argomento in oggetto ("*Riconoscimento debiti fuori bilancio a seguito di provvedimenti di condanna al pagamento di spese legali in soccombenza*") e si determina il seguente risultato (come da foglio dettagliato allegato):

Non partecipa al voto il Consigliere Gittani

Componenti presenti:	n.22
Votanti:	n.22
Voti favorevoli:	n.21
Voti contrari:	n.01
Astenuti:	n.00

Il Presidente, proclamato l'esito della votazione come sopra riportata, dichiara la deliberazione **approvata**.

Il Presidente pone poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto con il seguente risultato:

Non partecipa al voto il Consigliere Gittani

Componenti presenti:	n.22
Votanti:	n.22
Voti favorevoli:	n.21
Voti contrari:	n.01
Astenuti:	n.00

Il Presidente, proclamato l'esito della votazione come sopra riportata, dichiara la deliberazione **immediatamente eseguibile**.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Luca Papini

Il Segretario Generale Giuseppina Cruso

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Provincia di Milano

VERBALE N. 29 del 05 dicembre 2022

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: PARERE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SPESE LEGALI IN SOCCOMBENZA

Il giorno 5 del mese di Dicembre dell'anno 2022, alle ore 9,00, si è riunito in collegamento audio/video conferenza tramite programma zoom.us, il Collegio dei Revisori del Comune di Cinisello Balsamo nelle persone dei Sigg:

- dott. Enrico Facchetti - Presidente;
- dott. ssa Maria Lorena Trecate - componente;

dott. Marco Barbenza - componente

Premesso che:

- l'art. 239, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che l'Organo di Revisione deve esprimere un proprio parere sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- vista la proposta di deliberazione relativa al riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da provvedimenti giurisdizionali esecutivi ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del T.U.E.L.:

Nella causa avanti al T.A.R. Lombardia promossa da V.S. s.r.l. per l'annullamento della nota con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha parzialmente negato l'accesso alla documentazione tecnica della ricorrente, con sentenza n. 2239/2022 è stata disposta la condanna dell'Ente al pagamento a favore della Società delle spese processuali liquidate in euro 1.500,00 (oltre oneri ed accessori) così per complessivi euro 2.488,68;

nella causa avanti il Tribunale civile di Monza promossa da S.A. contro l'Ente e la terza chiamata A. Assicurazioni s.p.a. per il risarcimento dei danni lamentati dall'attore, con sentenza n. 1121/2022, è stata disposta la condanna a carico dell'Ente delle spese di lite in favore della A. Assicurazioni s.p.a. liquidate in euro 5.534,00 (oltre oneri ed accessori) così per complessivi euro 8.074,77.

Nella causa promossa avanti il Giudice di Pace di Roma dalla E.B. s.r.l. per l'annullamento della cartella esattoriale relativa a violazione al codice della strada, con sentenza n. 14530/2022, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del Procuratore antistatario nella misura di euro 250,00 oltre oneri ed accessori, così per complessive euro 342,00 - in solido con l'Agenzia delle Entrate Riscossione - e così per euro 171,00.

Nella causa promossa davanti al Giudice di Pace di Monza da F.M e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in opposizione a cartella esattoriale relativa a violazione al codice della strada con sentenza n. 710/2022 è stata disposta la condanna al pagamento della somma di euro 43,00 a titolo di contributo unificato.

Nella causa promossa davanti al Giudice di Pace di Monza da Cooperativa Sociale E.L.O. in opposizione e per l'annullamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 dei verbali di contestazione della Polizia Locale di Cinisello Balsamo n. V/355U/2022 in data 20.05.2022 notificato il 23.06.2022 e n. V/350U/2022 in data 20.05.2022 notificato il 23.06.2022, con sentenza n. 1456/2022 è stato accolto il ricorso e contestualmente disposta la condanna a carico dell'Ente delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in euro 210,80 (oneri compresi).

La copertura finanziaria riferita ai sopraccitati debiti verrà imputata sul bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, al capitolo cap.1120390 "Assistenza vertenze legali, arbitrali e pareri legali: prestazioni di servizi, assistenza legale" c.d.c. A3, 206, Piano Finanziario 1.03.02.11.006, Centro di Responsabilità 06_S;

- le sentenze sopra citate risultano essere esecutive ed è già intervenuta la notifica del titolo esecutivo da cui decorre il termine per procedere all'esecuzione;
- la spesa impegnata, per l'importo complessivo di euro 10.988,25 così come esposto nella proposta di deliberazione, verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

Tutto ciò premesso

IL COLLEGIO

esprime parere favorevole in ordine al riconoscimento del debito fuori bilancio di complessivi euro 10.988,25 di cui alle sentenze esecutive sopra citate.

La riunione finisce alle ore 10,00.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente

Enrico Dott. Facoetti

Componenti

Maria Lorena dott.ssa Trecate Marco dott. Barbenza

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.